

TI_GERICHTE 52.2024.294 vom 12. Juni 2024

TI Tribunale d'appello, 2024-06-12, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2024.294

FR: TI_GERICHTE 52.2024.294 du 12 juin 2024

IT: TI_GERICHTE 52.2024.294 del 12 giugno 2024

Regeste

Licenza edilizia per la posa di voliere amatoriali

Erwägungen

E. 2

in zona residenziale è stato confermato per ospitare fino a 6 agapornidi).

E. 4.1

Secondo l'art. 11 LPAmb, gli inquinamenti atmosferici, il rumore, le vibrazioni e le radiazioni sono limitati da misure applicate alla fonte (limitazione delle emissioni; cpv. 1). Indipendentemente dal carico inquinante esistente, le emissioni, nell'ambito della prevenzione, devono essere limitate nella misura massima consentita dal progresso tecnico, dalle condizioni d'esercizio e dalle possibilità economiche (cpv. 2). Le limitazioni delle emissioni, conclude la norma (cpv. 3), sono inasprite se è certo o probabile che gli effetti, tenuto conto del carico inquinante esistente, divengano dannosi o molesti. Secondo l'art. 25 cpv. 1 LPAmb, la costruzione di impianti fissi è autorizzata solo se le immissioni foniche da essi prodotte non superano da sole i valori di pianificazione nelle vicinanze (cfr. pure art. 7 cpv. 1 dell'ordinanza contro l'inquinamento fonico del 15 dicembre 1986; OIF; RS 814.41). Questa norma vale anche per quegli impianti - come quelli che generano il cd. rumore quotidiano o del tempo libero (Alltagslärm), tra cui rientra una voliera - per i quali gli allegati dell'OIF non hanno fissato dei valori limite d'esposizione al rumore. In questi casi, l'autorità esecutiva valuta le immissioni foniche direttamente in base ai criteri stabiliti dalla LPAmb all'art. 15, tenendo pure conto degli art. 19 e 23 LPAmb (cfr. art. 40 cpv. 3 OIF). Secondo l'art. 15 LPAmb, i valori limite delle immissioni per il rumore sono stabiliti in modo che, secondo la scienza o l'esperienza, le immissioni non molestino considerevolmente la popolazione. Ai sensi dell'art. 23 LPAmb, i valori di pianificazione per nuovi impianti fissi devono invece essere inferiori ai valori limite delle immissioni; ciò significa, per giurisprudenza, che il rumore proveniente dall'impianto può generare al massimo un disturbo di poca importanza (höchstens geringfügige Störungen ; cfr. DTF 137 II 30 consid. 3.4, 130 II 32 consid. 2.2). Nella valutazione caso per caso si tiene essenzialmente conto della natura e intensità del rumore, degli orari e della frequenza con cui si manifesta, nonché della sensibilità e dell'esposizione della zona interessata. Al riguardo non bisogna fondarsi sul modo di sentire soggettivo di singole persone, ma procedere a una valutazione oggettiva, tenendo conto anche degli effetti delle immissioni su categorie di persone particolarmente sensibili (cfr. art. 13 cpv. 2 OIF; cfr. DTF 133 II 292 consid. 3.3, 123 II 325 consid. 4d/bb; STA 52.2010.86 citata consid. 3.2). Elementi utili per il giudizio possono essere dedotti da direttive delle autorità specializzate della Confederazione, dei Cantoni o private fondate su sufficienti conoscenze specialistiche, quali la citata direttiva dell'UFAM del 2014 sulla valutazione dei rumori quotidiani (cfr.

STF 1C_386/2016 del 13 dicembre 2017 consid. 4.2).

E. 4.2

In concreto, come visto gli istanti in licenza hanno prodotto una valutazione del rumore quotidiano, costituita da un formulario Excel (allegato alla predetta direttiva dell'UFAM), che essi stessi hanno apparentemente compilato. Secondo tale formulario (che stima tra l'altro la percettibilità e la frequenza del rumore come esigua e rara, senza ritenere la zona R2 particolarmente tranquilla, cfr. punti 6, 7 e 12), il disturbo generato dalle voliere potrebbe al massimo essere considerato esiguo. A fronte di questa valutazione, l'UPR ha quindi escluso che i volatili costituissero una fonte di molestia per il vicinato, limitandosi a imporre l'oscuramento delle gabbie tra le 19.00 e le 7.00, in applicazione del principio di prevenzione ex art. 11 cpv. 2 LPAmb. Conclusione, questa, che il Governo ha essenzialmente fatto propria. I ricorrenti contestano tali deduzioni, allegando a loro volta una valutazione del rumore quotidiano, impostata mediante il medesimo formulario Excel, pure apparentemente da loro compilato (cfr. doc. M). In base a questo documento (che indica invece la percettibilità e frequenza del rumore come media e molto frequente, ritenendo la zona particolarmente tranquilla, cfr. punti 6, 7 e 12), il disturbo generato dai volatili sarebbe notevolmente molesto (ovvero tra i valori limite d'immissione e i valori d'allarme; cfr. pure citata direttiva UFAM, pag. 16). In sede di risposta, l'UPR non si è espresso su quest'ultimo formulario, né tanto meno sulle divergenze con quello degli istanti in licenza. Ora, considerato che il metodo di valutazione implementato nel formulario Excel allegato alla direttiva dell'UFAM è in primo luogo destinato a esperti esecutivi (cfr. pag. 21), non v'è chi non veda come si renda necessaria un'appropriate valutazione del rumore a cura di uno specialista, il quale dovrà meglio descrivere e valutare il disturbo arrecato dai volatili, indicando se del caso le ulteriori misure per la riduzione delle emissioni (cfr. per la procedura delineata dalla direttiva, pag. 15 segg.). Anche da questo profilo, s'impone quindi di retrocedere gli atti all'istanza inferiore, affinché si pronunci nuovamente pure su questo aspetto, dopo aver raccolto dagli istanti in licenza una valutazione fonica rassegnata da uno specialista in materia.

E. 5.1

Sulla base delle considerazioni che precedono - e senza che occorra soffermarsi anche sulla censura di ordine formale (carenza di motivazione) eccepita dagli insorgenti - il ricorso dev'essere parzialmente accolto. Il giudizio impugnato è di conseguenza annullato e gli atti sono retrocessi al Consiglio di Stato per nuova pronuncia ai sensi dei considerandi.

E. 5.2

Per giurisprudenza, il rinvio degli atti con esito aperto, comporta che chi ricorre venga considerato come vincente (cfr. STF 2C_75/2018 del 24 agosto 2018 consid. 6.2; tra tante: STA 52.2022.81 del 20 marzo 2023 consid. 5.2 e rinvii). La tassa di giustizia è dunque posta in solido a carico dei resistenti (art. 47 cpv. 1 LPAm), che sono inoltre tenuti a rifondere agli insorgenti, assistiti da un legale, un'adeguata indennità a titolo di ripetibili per questa sede (art. 49 cpv. 1 LPAm). Il Comune ne va invece esente essendo comparso in lite per esigenze di funzione (art. 47 cpv. 6 LPAm) rispettivamente non quale unico antagonista (cfr. Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 2b ad art. 31). Per questi motivi, decide: 1. Il ricorso è parzialmente accolto. Di conseguenza: 1.1. la decisione del 12 giugno 2024 (n. 2853) del Consiglio di Stato è annullata; 1.2. gli atti sono rinviati al Governo per nuovo giudizio ai

sensi dei considerandi. 2. La tassa di giustizia di fr. 1'800.- è posta in solido a carico di CO 1 e CO 2, i quali verseranno inoltre ai ricorrenti un identico importo complessivo per ripetibili di questa sede. Agli insorgenti va retrocesso l'importo versato a titolo di anticipo. 3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110). 4. Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo Il vicepresidente La cancelliera

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.